

CAMERA DEI DEPUTATI N. 346

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PREZIOSI COSTANTINO, DI NARDO, FERRI, BERLINGUER

Presentata l'8 ottobre 1958

Equiparazione ai marescialli maggiori con carica speciale dei marescialli maggiori dei carabinieri

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella tabella A annessa alla legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, è previsto un limite di età di 58 anni per il passaggio dei marescialli maggiori dei carabinieri con carica speciale al ruolo speciale per mansioni di ufficio, mentre agli stessi effetti il limite di età per i marescialli maggiori è previsto in anni 55.

Non si può, però, dire che i marescialli maggiori in carica speciale siano in un grado sostanzialmente differente da quello dei marescialli maggiori. Non si vede pertanto la ragione di un diverso trattamento agli effetti dei limiti di età per il passaggio nel ruolo speciale. Tanto più che questo diverso trattamento si concreta in un beneficio di ben tre anni.

Si ritiene pertanto opportuno l'equiparamento — previsto dalla proposta di legge — tra le due posizioni agli effetti sopra indicati, anche in considerazione del fatto che vi sono degli elementi di sperimentata capacità nelle mansioni già esercitate, il cui allontanamento da un comando onorevolmente e intel-

ligentemente tenuto per trasferirli in mansioni di ufficio si tradurrebbe in un evidente danno per il servizio.

Il provvedimento di equiparazione, da disporsi dal Ministero della difesa, e da adottarsi in casi degni di speciale considerazione, dovrebbe essere preso, caso per caso, e su domanda, previo accertamento del servizio particolarmente lodevole prestato e della incondizionata capacità fisica, su cui potrebbe preventivamente esprimere il proprio parere il Comando Generale dell'Arma dei carabinieri anche in relazione alle opportunità di servizio.

Un precedente di equiparazione tra marescialli maggiori carica speciale e marescialli maggiori è del resto già sancito nella stessa legge delega all'articolo 32 agli effetti del trattamento di quiescenza e della indennità speciale.

La proposta di legge non comporta nessun onere finanziario, perché la posizione nel ruolo speciale per mansioni di ufficio assicura agli interessati gli identici emolumenti corrisposti per il servizio effettivo incondizionato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

All'articolo 24 della legge 31 luglio 1954, n. 599, è aggiunto il seguente comma da inserire dopo il terzo:

« Il maresciallo maggiore dei carabinieri, che abbia prestato durante tutta la sua carriera un servizio particolarmente lodevole e che sia riconosciuto fisicamente idoneo al servizio incondizionato, può, a sua domanda e con provvedimento del Ministro della difesa, essere equiparato al maresciallo maggiore in carica speciale agli effetti dei limiti di età per il passaggio nel ruolo speciale per mansioni di ufficio.

ART. 2.

Nella tabella *A* annessa alla legge suddetta, dove è detto nella parte relativa all'Arma dei carabinieri: « Maresciallo maggiore 55 » viene aggiunto « o 58 ». E nella parte delle note corrispondenti si inserisce: « Il limite alternativo di 58 anni per i marescialli maggiori è stabilito con riferimento al 4° comma dell'articolo 24 ».